Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari

(2001/C 304 E/27)

COM(2001) 481 def. — 2001/0195(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 23 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 61, 95, 129, 137, 149, paragrafo 3, 150, paragrafo 3, 151, paragrafo 3, 152, paragrafo 3, 153, 155, paragrafo 3, 157, 170, 174, paragrafo 4, e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione del Consiglio di associazione UE-Turchia del 6 marzo 1995 proponeva l'adozione di iniziative in un certo numero di settori allo scopo di ampliare la portata della cooperazione UE-Turchia, includendo anche la possibilità di partecipare a taluni programmi comunitari;

(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. È stata contemporaneamente definita una strategia europea per la Turchia che accordava al paese le stesse opportunità. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari;

(3) Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Repubblica di Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati, e che, sulla base della strategia europea esistente, la Turchia, come altri paesi candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a promuovere e sostenere le riforme nel paese; ha dichiarato inoltre che la Turchia avrà anche la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari, nonché a riunioni tra i paesi candidati e l'Unione europea convocate nel quadro del processo di adesione;

(4) Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 giugno 2001, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo quadro con la Repubblica di Turchia sui principi generali per la sua partecipazione ai programmi comunitari;

(5) Per quanto riguarda alcuni dei programmi contemplati dall'accordo, gli unici poteri previsti dal trattato sono quelli specificati all'articolo 308;

(6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, vengono decise dalla Commissione a nome della Comunità. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio;

(7) La Repubblica di Turchia può richiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione ai programmi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo [1], del regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia [2], o del regolamento (CE) n. 257/2001 del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia [3];

(8) L'accordo dovrebbe essere sottoposto a revisione dalla Commissione con scadenza regolare;

(9) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.

---

[1] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

[2] GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6.

[3] GU L 39 del 9.2.2001, pag. 1.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Turchia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

2. Qualora la Repubblica di Turchia richieda un'assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1488/96, dal regolamento (CE) n. 764/2000 e dal regolamento (CE) n. 257/2001, nonché da analoghi regolamenti relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Repubblica di Turchia che potrebbero essere adottati in futuro.

Articolo 3

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e successivamente con scadenza triennale, la Commissione riesamina l'attuazione dell'accordo stesso e presenta al Consiglio una relazione in proposito, eventualmente corredata da una serie di proposte adeguate.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all'articolo 9 dell'accordo [1].

[1] La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA, in appresso denominata «Turchia»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione del Consiglio di associazione UE-Turchia del 6 marzo 1995 proponeva l'adozione di iniziative in un certo numero di settori allo scopo di ampliare la portata della cooperazione UE-Turchia, includendo anche la possibilità di partecipare a taluni programmi comunitari;

(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. È stata contemporaneamente definita una strategia europea per la Turchia che accordava al paese le stesse opportunità. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari;

(3) Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Repubblica di Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati, e che, sulla base della strategia europea esistente, la Turchia, come altri paesi candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a promuovere e sostenere le riforme nel paese; ha dichiarato inoltre che la Turchia avrà anche la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari, nonché a riunioni tra i paesi candidati e l'Unione europea convocate nel quadro del processo di adesione;

(4) La Turchia ha espresso il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari;

(5) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Turchia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario, dovrebbero essere stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità della Turchia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Turchia può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

La Turchia contribuisce finanziariamente al bilancio dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Turchia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali la Turchia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Turchia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Turchia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità della Turchia.

Qualora la Turchia richieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione, a norma del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, o del regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia, o del regolamento (CE) n. 257/2001 del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia, o ancora in forza di analoghi regolamenti riguardanti la fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Turchia che potrebbero essere adottati in futuro, le condizioni che disciplinano il ricorso all'assistenza comunitaria da parte della Turchia vengono stabilite in un memorandum di finanziamento.

Articolo 6

Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono rivedere l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione della Turchia a uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Turchia.

Articolo 9

L' accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Articolo 10

L'accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, nederlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca, ciascun testo facente ugualmente fede.